



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE  
Nr. 005  
Data: 28.01.2011  
del Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE**

**OGGETTO:** Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2010.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10:00, nella sede municipale,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**Visto** il decreto n° 1 del 16.01.2010 con il quale il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 109 del T.U.EE.LL., attribuiva le funzioni di Responsabile dell' Area Finanziaria Contabile;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

**Visto** l'art. 163 comma 3 del d. lgs 18.08.2000 che recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

**Preso atto** che con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

**Premesso che** con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare l'art. 13 ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del Tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Che**, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dell'entrata che della spesa, il Ministero dell'Interno con circolare 8 aprile 1994 n. 13/94, ha impartito le istruzioni necessarie, confermando comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 13/73 del 20 luglio 1973, n. 28/73 dell'8 novembre 1973 e 5/89 del 10 febbraio 1989;

**Considerato** che i Comuni sono tenuti, entro trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di segreteria, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi cinque giorni a versare le relative somme alla Tesoreria dello Stato, con imputazione all'art. 16 del cap. 3518;

**Visto** l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, che ha integrato le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 559/1993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente solo se l'importo da versare sia superiore a € 25,82. Prevede inoltre, nei casi in cui l'importo da versare sia inferiore a € 25,82 la possibilità di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dell'anno, in un'unica soluzione, qualora l'importo complessivo, dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata;

**Visto** il comma 80 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) il quale prevede, che i proventi dei diritti di segreteria siano attribuiti all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali;

**Preso atto** che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – suppl. Ordinario n. 174 ) è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ritenendo pertanto, decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore generale;

**Che** la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

**Visto** il rendiconto dei diritti riscossi nel 4° trimestre 2010, nel complessivo riassunto importo di €. 287,09 così suddivisi:

Diritti di segreteria generici	€ 287,09
Diritti di rogito	€ zero

**Accertato** che le riscossioni suddette ammontano ad €. 287,09 somma che è stata versata nella cassa comunale;

**Visto** che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2°, della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e art. 41, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell'Interno - 10%;
- al Comune - 90%;
- al Segretario comunale - 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla citata legge 604/1962, comunemente definiti: diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

**Vista** la circolare telegrafica n° 20/98 del 29.04.1998 del Ministero dell'Interno;

**Riscontrato** che, in attuazione alle premesse istruzioni, il versamento della quota spettante allo Stato, che confluisce nel fondo finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, deve avvenire a cadenza trimestrale solare nel quale sorge l'obbligo del versamento;

**Visti** i criteri e le modalità di versamento dei suddetti diritti, determinati dalla citata Agenzia Autonoma con atto n° 12/2 del 09.06.1998;

**Ritenuto** di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria come sopra riscossi e nelle quote percentuali predette;

**Preso atto** che la quota spettante al Segretario comunale per complessivi € zero è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito così suddiviso:

- al Segretario Comunale € zero –

- all'Agenzia Autonoma Albo segretari Comunali – presso la Prefettura di Cagliari - € 28,71 –

### DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa

**di ripartire** l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2010 come dal prospetto che segue:

	Diritti segreteria generici		Diritti di rogito		TOTALE
	%	Euro	%	Euro	Euro
- all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali i Provinciali	10	€ 28,71	10	€ zero	€ 28,71
- al Comune	90	€ 258,38	22,5	€ zero	€ 258,38
- al Segretario comunale			67,5	€ zero	€ zero
<b>TOTALE</b>		<b>€ 287,09</b>	<b>100</b>	<b>€ zero</b>	<b>€ 287,09</b>

**di provvedere**, quindi, alla liquidazione la somma di € 28,71 a favore dell'Agenzia dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – presso la Prefettura di Cagliari;

**di imputare** la spesa di € 28,71 al cap. 136 "Diritti di segreteria di spett. ministeriale" cod. 1.01.02.05.15 della gestione in conto residui pregressi 2010;

**di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione dell'atto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

*La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed al Sindaco per conoscenza.*

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA - CONTABILE**



*Dott. Bachisio Antonio Mono*

*[Handwritten signature]*

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 28 gennaio 2011



*B. Moro*

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria – Contabile  
Dott. Bachisio Antonio Moro

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

## ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li

*01-02-2011*



*[Signature]*  
Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0000438

Del 01/02/2011

Classificazione

I / 6 / 6

